



CODICE CIVILE

Art. 314/15 c.c.

Trascrizione della dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità

La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità e' trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso.

La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto o la sentenza sono divenuti definitivi.

Versione in vigore dal 7 luglio 1967 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 giugno 1983 · versione 17

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Primo — Delle persone e della famiglia
Titolo	VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età
Capo	III — Dell'adozione speciale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-314-15-trascrizione-della-dichiarazione-definitiva-dello-stato-di/versione/17>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it